

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4038-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

(V. Stampato n. 4038)

approvato dal Senato della Repubblica il 6 luglio 1999

(V. Stampato Camera n. 6201)

modificato dalla Camera dei deputati il 20 luglio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 luglio 1999*

—————
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia
di istituzione del giudice unico di primo grado
—————

INDICE

Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ..	<i>Pag.</i> 3
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	» 10
Testo del decreto-legge	» 20

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico
(Si vedano, tuttavia, le modifiche nell'allegato)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1999, N. 145

All'articolo 3, comma 3:

al capoverso 2-bis:

è soppressa la lettera b);

alla lettera c) le parole: «articoli 42-quater, comma 2, e 43-bis, comma 3, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

alla lettera d) le parole: «articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941» e le parole: «dall'articolo 42-quater, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941»;

alla lettera e), le parole: «articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941»;

al capoverso 2-ter, le parole: «articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1999, N. 145

Identico

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - 1. L'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

Art. 3-ter. - 1. Il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dall'articolo 171 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998, è sostituito dal seguente:

“2-bis. Non può tenere l'udienza preliminare, nè partecipare al giudizio, il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti di seguito elencati:

a) i provvedimenti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni telefoniche previsti dall'articolo 266;

b) i provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

c) il provvedimento che decide sulla richiesta di riesame di una misura cautelare o sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari ai sensi degli articoli 309, 310 e 324;

d) il provvedimento che dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione previsto dall'articolo 409, comma 5”;

Art. 3-quater. - 1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, le parole: “entrata in vigore” sono sostituite dalla seguente: “efficacia”.

2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: “alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145”».

All'articolo 4, comma 1, le parole: «articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: « articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941» e le parole: «previsti dal secondo comma

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - 1. **Fino alla data del 2 gennaio 2000**, l'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. **Restano comunque salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.**

2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la ricusazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale.

Soppresso.

Art. 3-ter. - *Identico*».

Identico.

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal comma 2 dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

“In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo 1.

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro un anno».

Articolo 2.

1. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis».

2. Nel comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «L'appello contro le sentenze del pretore» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis, l'appello contro le sentenze del pretore».

3. Dopo l'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è inserito il seguente:

«Art. 134-bis. - 1. Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale.

2. Quando è stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione.».

Articolo 3.

1. Nell'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «alla data di efficacia del presente decreto»

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico

Articolo 2.

Identico

Articolo 3.

Identico

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

sono sostituite dalle seguenti: «alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247».

2. Nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Se l'udienza è fissata davanti al tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Se alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247 è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

a) articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;

c) articoli 42-*quater*, secondo comma, e 43-*bis*, terzo comma, lettera *b*), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;

d) articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-*quater*, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941;

e) articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;

f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.

2-*ter*. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonchè la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

Articolo 3-bis.

1. L'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 3-ter.

1. Il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dall'articolo 171 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Non può tenere l'udienza preliminare, nè partecipare al giudizio, il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti di seguito elencati:

a) i provvedimenti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni telefoniche previsti dall'articolo 266;

b) i provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

c) il provvedimento che decide sulla richiesta di riesame di una misura cautelare o sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari ai sensi degli articoli 309, 310 e 324;

d) il provvedimento che dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione previsto dall'articolo 409, comma 5».

Articolo 3-quater.

1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, le parole: «entrata in vigore» sono sostituite dalla seguente: «efficacia».

2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254» sono sostituite dal-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3-bis.

1. **Fino alla data del 2 gennaio 2000**, l'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. **Restano comunque salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.**

2. **Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la ricusazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale.**

Soppresso

Articolo 3-ter.

Identico».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

le seguenti: «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145».

Articolo 4.

1. A decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, qualora non siano stabiliti, a norma degli articoli *7-bis* e *7-ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del medesimo decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ed alle conseguenti necessità organizzative, e comunque non oltre il 2 gennaio 2000, le tabelle e i criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari sono costituiti dall'aggiunta alla tabella ed ai criteri per essi in vigore di quelli relativi al soppresso ufficio di pretura dello stesso circondario. Resta salva l'adozione dei provvedimenti in via d'urgenza previsti dal comma 2 dell'articolo *7-bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941.

Articolo 5.

1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari concernenti la tenuta dei registri, in adeguamento alle previsioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e del decreto del medesimo Ministro di approvazione dei modelli dei nuovi registri, per gli affari in materia penale attribuiti al tribunale in composizione monocratica continuano ad osservarsi le disposizioni attualmente vigenti per le preture circondariali e per le procure della Repubblica presso le preture circondariali in tema di tenuta anche in forma automatizzata dei registri e degli altri strumenti di registrazione e di modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli.

Articolo 5-bis.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo *48-quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

«In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 4.

Identico.

Articolo 5.

Articolo 5-bis.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999.

Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire la data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, che regolano il riparto delle attribuzioni in materia penale tra il tribunale in composizione collegiale ed il tribunale in composizione monocratica, in vista dell'approvazione definitiva della riforma del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, attualmente in fase di avanzato esame da parte del Parlamento;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni intese a favorire l'attività degli uffici giudiziari ed evitare momenti di disfunzionalità nella prima e più delicata fase di attuazione della riforma intesa all'istituzione del giudice unico di primo grado;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro un anno».

Articolo 2.

1. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base

delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 134-*bis*».

2. Nel comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «L'appello contro le sentenze del pretore» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 134-*bis*, l'appello contro le sentenze del pretore».

3. Dopo l'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è inserito il seguente:

«Art. 134-*bis*. - *I*. Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale.

2. Quando è stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione.».

Articolo 3.

1. Nell'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «alla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247».

2. Nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Se l'udienza è fissata davanti al tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Se alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247 è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

a) articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;

b) articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del presente decreto;

c) articoli 42-*quater*, comma 2, e 43-*bis*, comma 3, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;

d) articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-*quater*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

- e) articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;
- f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.

2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonchè la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1».

Articolo 4.

1. A decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, qualora non siano stabiliti, a norma degli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del medesimo decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ed alle conseguenti necessità organizzative, e comunque non oltre il 2 gennaio 2000, le tabelle e i criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari sono costituiti dall'aggiunta alla tabella ed ai criteri per essi in vigore di quelli relativi al soppresso ufficio di pretura dello stesso circondario. Resta salva l'adozione dei provvedimenti in via d'urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 5.

1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari concernenti la tenuta dei registri, in adeguamento alle previsioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e del decreto del medesimo Ministro di approvazione dei modelli dei nuovi registri, per gli affari in materia penale attribuiti al tribunale in composizione monocratica continuano ad osservarsi le disposizioni attualmente vigenti per le preture circondariali e per le procure della Repubblica presso le preture circondariali in tema di tenuta anche in forma automatizzata dei registri e degli altri strumenti di registrazione e di modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1999.

CIAMPI

D'ALEMA – DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

